



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

COPIA

Data

Deliberazione n° 42

in data 30/05/2011

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Regolamento Edilizio Unico della Val di Cornia - Modifica all'art. 20 "Commissione per il Paesaggio".

L'anno **duemilaundici**, e questo giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **09:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

1 Michele Biagi	Sindaco
2 Angelini Alessandra	Consigliere Maggioranza
3 Bertini Nicola	Consigliere Minoranza
4 Campione Luca	Consigliere Maggioranza
5 Carchidi Moira Tamara	Consigliere Maggioranza
6 Catino Giovanni	Consigliere Minoranza
7 Corzani Paolo	Consigliere Maggioranza
8 Giannini Elisa	Consigliere Maggioranza
9 Giommetti Riccardo	Consigliere Maggioranza
10 Lera Davide	Consigliere Minoranza
11 Lombardo Rosaria	Consigliere Maggioranza
12 Minelli Paola	Consigliere Maggioranza
13 Morandini Vinicio	Consigliere Minoranza
14 Morelli Arianna	Consigliere Maggioranza
15 Russo Antonio	Consigliere Maggioranza
16 Turini Claudio	Consigliere Maggioranza
17 Viliani Maurizio	Consigliere Minoranza

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-

14	3
----	---

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Sono altresì presenti i sig.ri Assessori: [Fabio Camerini, Alessandro Bandini, Franco Guidoni, Massimo Nannelli, Sara Tognoni]

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente interviene l'ASSESSORE BANDINI ALESSANDRO: Con la modifica all'articolo 20 del nostro regolamento edilizio andiamo a nominare la nuova commissione per il paesaggio avendo quella in essere ad oggi non i requisiti previsti dalle nuove normative vigenti con la legge regionale 1. Quindi andiamo ad individuare e a nominare sia nella sua composizione e sia nelle sue competenze, con quanto previsto dall'articolo 89 della legge regionale che disciplina la nomina delle commissioni paesaggistiche, questa nuova commissione composta da tre membri nominati dalla giunta che devono avere dei requisiti e un curriculum presentato, con l'impegno preso anche in commissione che ha valutato questa proposta di delibera allegheremo tutti i curriculum alla delibera stessa in modo che siano pubbliche anche le eventuali scelte che faremo. Ecco, questa esigenza è derivata necessariamente dall'adeguare la nostra commissione paesaggistica alle normative vigenti e alla legge regionale che disciplina il governo del territorio;

Interviene l'ASSESSORE BERTINI NICOLA: Dunque, si parla di una commissione che di fatto esprime parere in modo obbligatorio, quindi deve esprimere parere, ma non essendo vincolante è un po' come le commissioni consiliari da questo punto di vista, cioè esprimono il parere (lì non è nemmeno obbligatorio) ma poi è un parere, se uno lo vuole ascoltare lo ascolta, se non lo vuole ascoltare non lo ascolta. Quello che in commissione abbiamo sollevato e c'è sembrato un po' strano diciamo, è il rapporto... io avevo detto in commissione sembrano dei sacri sacerdoti, delle sacre sacerdotesse, intangibili, a cui il consiglio comunale in nessuna forma e in nessuna circostanza e con nessuna richiesta potrebbe chiedere un parere, una valutazione, un approfondimento. Cioè è una commissione che fa capo semplicemente al responsabile del procedimento, al dirigente, a lui dà la sua valutazione e finisce qui. C'è la possibilità di vedere il verbale ma non c'è la possibilità di fare una domanda una in modo istituzionale, in modo formale, a queste figure. Ora, non che la cosa ci sorprenda, nel senso che ne abbiamo viste tante di più gravi, però devo dire che non ne capiamo l'utilità, non riusciamo a comprendere il valore positivo di questa gabbia di cui sono contornati questi tre specialisti, perché credevamo che fosse interesse di tutti - può essere della commissione urbanistica, può essere del consiglio comunale - avere in un determinato momento una valutazione spassionata da parte di un professionista che ha valutato il progetto. Questo è stato detto che non è possibile. Siamo parzialmente contenti del fatto che almeno i curricula siano disponibili a tutti, a chi li vuol visionare, per rendere un po' più trasparenti i criteri di scelta a cui la giunta farà riferimento. Certo ci sarebbe piaciuto, e l'abbiamo proposto, che oltre alla pubblicazione dei curricula la giunta avesse intrapreso delle vere e proprie procedure di selezione pubblica per una scelta del genere, giacché non si tratta di un mandato simile a quei mandati fiduciari a cui oggi si fa tanto ricorso, ma è un trio di cariche tecniche in cui, tutto sommato, si possono prevedere quindi i criteri più obiettivi e oggettivi per praticare una scelta e quindi si possono prevedere forme di evidenza pubblica e di procedure in tal senso. Per cui, ecco, valutando tra l'altro anche le modeste ricadute, almeno per consiglio comunale che non potrà mai appellarsi a queste figure, della commissione in oggetto, noi non andremo sulle barricate ma non siamo neanche favorevoli ad un'impostazione così chiusa, così secretata di questi pareri tecnici;

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE LERA DAVIDE: Dunque, la questione che avevamo sollevato e che avevo sollevato anche in commissione era questa, cioè ovviamente la ratio di questa commissione. Capisco che derivi tra l'altro da una legge regionale, ma è una cosa fatta un po' all'italiana vorrei dire, dove si demandano certi tipi non dico di responsabilità ma di appigli a istituzioni che poi di fatto non contano nulla. Perché quando il parere è obbligatorio ma non vincolante, praticamente non dico che è tempo perso ma poco ci manca; basterebbe appunto il consiglio di qualcuno che già si sarebbe adempiuto a quelli che possono essere determinate esigenze senza ulteriori sprechi di tempo e di denaro. In realtà avevamo anche chiesto se per esempio era possibile sentire uno di questi esperti laddove ce ne fosse la necessità e laddove il consiglio comunale avesse avuto modo di discutere nella sua sede di materia attinente, appunto avevamo chiesto se c'era la possibilità di sentire uno di questi commissari; la risposta, ma legittimamente perché è così la regola, è stata no. Quindi così è, ne prendiamo atto, ma ci delude non questo modo di fare ma questo modo di essere di un certo sistema prima di tutto ovviamente normativo. Ora l'unica cosa che mi chiedo è questa: si tratta di una commissione per il paesaggio, e allora se è una commissione per il paesaggio, siccome a questo comune piace tanto rivolgersi e far affidamento ai vari enti e alle varie associazioni, beh, perché non farsi indicare professionisti o esperti da associazioni ambientaliste, dal WWF piuttosto che da altre associazioni locali, che forse, se il ragionamento è in questo senso, cioè quello di

COMUNE DI SAN VINCENZO

cautelarsi da un punto di vista dell'estetica paesaggistica piuttosto che della coerenza di un certo tipo di intervento, beh, allora appunto facciamoci indicare una serie di esperti da queste associazioni. Pur rimanendo fermo ovviamente qualsiasi tipo di perplessità proprio sulla costruzione di questa commissione e quindi su una normativa regionale che da questo punto di vista appare abbastanza incomprensibile, soprattutto laddove si dice e si parla di sbrucrocatizzare il sistema e questi invece poi alla fine rimangono paletti che servono a ben poco;

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE GIANNINI ELISA: Io penso, secondo quello che diceva Lera di prendere degli esperti che comunque vengono dal mondo dell'associazionismo, che è vero che il parere sul paesaggio è un parere soggettivo, ma sarebbe ancora più soggettivo e legato all'ambiente da cui vengono se si prendessero dal mondo associazionistico. Invece prendendo degli esperti, insomma, l'obiettivo vorrebbe essere che siano abbastanza imparziali nella visione del paesaggio, ripetendo che comunque il valore sul paesaggio è un giudizio soggettivo. Quindi cerchiamo di essere oggettivi più possibile nel proprio soggettivismo. Per quanto riguarda il parere, sicuramente non è un parere vincolante, e questo è chiaro, però secondo me è un contributo importante; un contributo che magari non può dare direttamente a noi attraverso la presenza in consiglio comunale o la presenza in commissione, ma penso che sia un parere importante per quanto riguarda il dirigente e chi fa poi delle valutazioni successive, e magari poi noi a parere preso potremmo vedere e discutere anche leggendo quello che hanno scritto;

Interviene l'ASSESSORE BANDINI ALESSANDRO: Elisa ha puntualizzato alcuni aspetti che ritengo fondamentali. Intanto il fatto che la sua competenza e la sua funzionalità è regolata dalla legge regionale, addirittura regolamentata dall'articolo 89; quindi non è una scelta del comune ma è la legge regionale che impone la presenza della commissione paesaggistica che si occupa della sua valutazione, dove ci sono vincoli ambientalistici, rispetto a quello che il funzionario dell'Urbanistica del Comune di San Vincenzo valuta negli atti. Quindi è diciamo uno strumento di supporto alla nostra organizzazione tecnica sulla valutazione di progetti, non ha una competenza sulla pianificazione urbanistica. Quando si parla di paesaggio forse è sbagliato anche il nome: non è come la vecchia commissione urbanistica che in qualche modo aveva anche un potere di intervento su quelle che erano le strategie di governo del territorio, questa prettamente si occupa di una valutazione ambientale e architettonica nel contesto paesaggistico del Comune a supporto della nostra struttura tecnica dell'amministrazione comunale. Poi, indipendentemente dalla professionalità, che come rammentava anche Elisa sarà cura anche della giunta valutare approfonditamente tutti i curriculum presentati, ma insomma, arrivare a prendere in considerazione da parte dell'associazione quando ci sarà comunque anche una valutazione da parte dei rispondenti agli albi dei professionisti, mi sembra un po' esagerato. Credo che comunque il fatto che sia i (inc.) e successivamente i pareri che la commissione esprimerà sono pubblici, quindi in qualche modo il consiglio comunale si può avvalere di questi pareri in qualsiasi momento, che, ripeto, saranno solamente e strettamente legati a progetti presentati che ricadono in vincolo ambientalistico e quindi si pronunceranno su quelli in supporto alla nostra struttura tecnica;

Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE BERTINI NICOLA: Io condivido molto la proposta che ha fatto Lera e non mi sembra che entri in contrasto né con le prerogative della giunta, che poi è quella che sceglie quali sono i tre nomi, né con qualsiasi considerazione circa la presunta soggettività del parere sul paesaggio. Se questi pareri fossero soggettivi, semplicemente soggettivi, potremmo invitare chiunque nella commissione invece di prendere persone che hanno studiato queste materie. Per cui non ci vedo niente di male se l'amministrazione chiede ad alcune associazioni ambientaliste un nome che ha quei criteri tecnici per far parte della commissione in oggetto, anzi mi sembra una maggior tutela da parte dell'amministrazione in questo senso. Che poi il lavoro di questa commissione sia pubblico e che quindi noi possiamo valutarne i verbali, beh, questo ci mancherebbe altro, però capite perfettamente che una cosa è valutare un verbale, soprattutto su una materia delicata come quella della valutazione paesaggistica, e altra cosa, ben altra cosa è poter fare una domanda – una domanda, perché poi noi si sta parlando di questo – poter fare una domanda al tecnico. Tra l'altro, non capisco perché se magari lo conosco, ho la fortuna di conoscerlo, lo trovo al bar e gli posso fare quaranta domande a questo tecnico, mentre in commissione o in consiglio non è in caso di venire perché è soggettivo. Ma non è che il tecnico è timido, cioè non credo che sia un problema di timidezza, anzi, un tecnico che esprime un parere ha tutto l'interesse a motivarlo e ad argomentarlo a maggior ragione in presenza di quelle istituzioni per cui il parere è dato. Perché poi, va bene, fa riferimento al responsabile del procedimento e al dirigente, però è chiaro che la progettualità è una materia per quanto

COMUNE DI SAN VINCENZO

riguarda l'indirizzo e la pianificazione di competenza del consiglio. Per cui, ecco, non mi sembra anche qui che ci siano motivazioni, non ci sia il perché, e anche in questo caso questo non può che portare ad un voto negativo da parte nostra;

Presidente BIAGI MICHELE: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, si va in votazione.

FAVOREVOLI: Per San Vincenzo

CONTRARI: Forum.

ASTENUTI: San Vincenzo per Tutti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la Parte terza - "Beni paesaggistici" (nel proseguo definito "Codice");

VISTO l'articolo 87 e seguenti della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 28 novembre 2007, fu approvato il nuovo "Regolamento Edilizio Unico della Val di Cornia", ed in particolare con l'art. 20, veniva istituito "Il Collegio del Circondario per il Paesaggio";

ACCERTATO che con la suddetta deliberazione si dava atto che fino alla nomina del Collegio del Circondario per il Paesaggio, continua a rimanere in carica il Collegio istituito dal Comune;

RILEVATO che:

- a partire dal 1° gennaio 2010 non è più applicabile la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria di cui all'articolo 159 del Codice, bensì è applicabile la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146;
- in base all'articolo 88, comma 3, della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 il responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica;
- risulta obbligatoria per l'esercizio della funzione delegata, l'istituzione di una commissione denominata "Commissione per il Paesaggio" la quale composizione è disciplinata dall'articolo 89 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n.1;

VISTO il Decreto Legge del 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella Legge 26 marzo 2010 n. 42, che all'art. 1, comma 1-ter dispone espressamente: "I Circondari Provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 26 aprile 2010 con la quale si dà atto della soppressione del Circondario e riassegna alle Aree e ai Servizi dell'Ente tutte le materie delegate;

ACCERTATO che con le nuove norme del Codice e la soppressione del Circondario non risultano più idoneamente gestibili le funzioni e i criteri approvati con le delibere di Consiglio Comunale n. 31 del 28 giugno 2002 e n. 149 del 28 novembre 2007;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il citato art. 20 del Regolamento Edilizio Unico della Val di Cornia, come in allegato, prevedendo la composizione della "Commissione per il Paesaggio", costituita da tre membri, nominati con atto deliberativo della Giunta Comunale e corredato da curricula attestante il possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal comma 6, dell'articolo 89, della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

COMUNE DI SAN VINCENZO

VISTI i pareri resi in senso favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 267, inseriti dopo il dispositivo;

Presenti n. 14, votanti n. 12, astenuti n. 2 (Lera Davide e Morandini Vinicio), contrari n. 2 (Bertini Nicola e Viliani Maurizio), favorevoli n. 10;

DELIBERA

- Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di sostituire l'art. 20 del Regolamento Edilizio Unico della Val di Cornia con il nuovo articolo allegato al presente atto, relativo alla composizione e nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio;
- Di disporre l'entrata in vigore del presente articolo dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
- Di abrogare, dalla data di entrata in vigore, tutte le norme e disposizioni comunali in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

1. Natura

1.1. E' istituita presso il Comune di San Vincenzo la Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 89 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1, organo collegiale tecnico-consultivo chiamato ad esprimersi per l'esercizio delle funzioni delegate inerenti la tutela dei beni paesaggistici.

1.2. Il collegio svolge le proprie mansioni per le pratiche che necessitano del parere ex articolo 89 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 e per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica, di cui agli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, istruite dal Responsabile del Procedimento.

2. Composizione

2.1. La Commissione per il Paesaggio sarà composta da tre membri scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti prescritti dal comma 6 dell'articolo 89 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1, attestato mediante curriculum professionale.

2.2. In particolare possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistica;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche;

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso di titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.

2.3. Non potranno fare parte della Commissione i soggetti di cui al punto 2.2 che abbiano pratiche edilizie o paesaggistiche ancora pendenti al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al punto 4.2.

3. Incompatibilità

3.1. Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, i coniugi, l'adottante, l'affiliante e l'affiliato.

3.2. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale per la quale la Commissione opera.

3.3. Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione per il Paesaggio.

3.4. Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in associazione professionale, non possono accettare incarichi professionali privati inerenti ad attività edilizie connesse al territorio comunale.

4. Nomina e durata

4.1. La Commissione per il Paesaggio è nominata con atto deliberativo della Giunta Comunale corredato da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6 dell'articolo 89 della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

COMUNE DI SAN VINCENZO

4.2. L'individuazione dei membri avverrà sulla base di apposito bando di avviso pubblico emesso dal Dirigente dell'Area Servizi per il Territorio e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

4.3. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei membri, resterà in carica per cinque anni dalla data della stessa.

4.4. I membri esperti di cui al presente articolo, potranno essere rieletti una sola volta.

4.5. I membri della Commissione decadranno automaticamente se risulteranno assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consecutive o a dodici sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare, in tal caso verranno sostituiti con atto deliberativo della Giunta Comunale. Ugualmente la Giunta Comunale provvederà a sostituire uno dei membri che per qualsiasi motivazione cessi dalla carica prima della scadenza naturale. I membri sostituiti resteranno in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. La Giunta Comunale, per le sostituzioni, si potrà avvalere delle domande già presentate in occasione dell'avviso pubblico di cui al punto 4.2.

5. Convocazione

5.1. La Commissione del Paesaggio viene convocata nella sede comunale con frequenza compatibile con gli assolvimenti dettati dai procedimenti amministrativi, comunque in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del Procedimento.

5.2. Le sedute dovranno essere convocate dal Responsabile del Procedimento con un preavviso di almeno tre giorni, oltre che con mezzi di posta ordinari, anche via fax o per posta elettronica.

5.3. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri e, per conoscenza, al Dirigente dell'Area Servizi per il Territorio, e può riportare l'elenco delle pratiche istruite quale ordine del giorno.

6. Ruolo

6.1. Il parere della Commissione è preventivo, obbligatorio, non vincolante, non costituisce quindi presunzione per il rilascio del provvedimento.

6.2. La Commissione non può richiedere integrazioni documentali, può invece:

- a) effettuare sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche, testuali, fotografiche, prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- b) attivare canali di consultazione e confronto con la competente Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici.

6.3. La Commissione nell'esprimere il proprio parere obbligatorio sul progetto in esame, dovrà verificare:

- a) la coerenza con i principi, le norme, i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale;
- b) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- c) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- d) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6.4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

7. Verbali e validità delle sedute

7.1. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dal Responsabile dell'U.O. Vincoli e Tutela Ambientale, Edilizia Sostenibile, Condoni e Abusivismo, il quale dovrà provvedere all'illustrazione dei progetti, alla redazione dei verbali delle riunioni, alla loro raccolta e archiviazione.

COMUNE DI SAN VINCENZO

7.2. La Commissione si esprime con parere reso al Dirigente dell'Area Servizi per il Territorio tramite apposito verbale, con le definizioni di favorevole o contrario, senza possibilità di astensioni o rinvii. Il parere dovrà essere sempre motivato soprattutto in caso di contrarietà.

7.3. La Commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

7.4. Possono essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno firmato i progetti da esaminare. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

7.5. I membri della Commissione che abbiano un interesse personale per la pratica per la quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione riguardanti tale pratica. A titolo di esempio, il membro della Commissione ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione nei seguenti casi:

- a) se la moglie e parenti fino al quarto grado sono i progettisti della pratica;
- b) se egli stesso, la moglie e parenti fino al quarto grado hanno dato consiglio o hanno prestato assistenza come consulente tecnico della pratica;
- c) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con il richiedente l'autorizzazione paesaggistica o il progettista;
- d) se egli stesso o la moglie sono tutori, curatori, procuratore, agenti o datori di lavoro del richiedente l'autorizzazione paesaggistica o del progettista;
- e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

7.6. I membri della Commissione, prima dell'inizio di ogni seduta, devono dichiarare l'esistenza o meno di interesse personale, relativamente alle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

7.7. I processi verbali delle sedute sono riportati in appositi registri a fogli numerati vidimati dal Segretario della Commissione. Affinché le sedute della Commissione siano valide il segretario dovrà redigere i verbali in modo che siano evidenti gli elementi seguenti:

- a) nota della convocazione con data e numero di protocollo;
- b) membri presenti e assenti;
- c) l'eventuale presenza di altre persone invitate senza diritto di voto;
- d) data della seduta, ora di inizio della discussione;
- e) enunciazione delle pratiche trattate (oggetto, data di presentazione, nominativi del richiedente e del progettista);
- f) il parere conclusivo su ogni pratica con il numero del verbale (favorevole o contrario);
- g) le prescrizioni o le motivazioni del parere su ogni pratica;
- i) durata della seduta.

7.8. Al termine delle sedute il verbale viene chiuso con la firma del Segretario della Commissione e con quella dei membri presenti. I verbali possono provenire anche da procedure informatizzate. In tal caso, il verbale di ogni pratica deve essere sottoscritto dal Segretario della Commissione e dai membri partecipanti alle sedute stesse.

7.9. Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato in forma sintetica sugli elaborati grafici e relazionali della copia originale della pratica esaminata, i quali dovranno altresì essere firmati dal Segretario della Commissione.

7.10. Ai membri della Commissione, per la partecipazione alle sedute, sarà corrisposto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario. L'importo del gettone di presenza non può superare il tetto massimo fissato per i Consiglieri Comunali eletti nello stesso territorio. La partecipazione alle sedute da parte dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza dovrà essere assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio, e non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun gettone.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lucio D'Agostino

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione C.C. n° 42 del 30/05/2011

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata con lettera n., in data al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Lucio D'Agostino

La presente copia è conforme all'originale

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini

San Vincenzo li,

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione C.C. n° 42 del 30/05/2011

□ E' stata affissa a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al
come prescritto dall'articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

□ E' stata comunicata con lettera n., in data al signor Prefetto come prescritto dall'articolo
135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giorgio Ghelardini